

STATUTO

GRUMEN - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LAURENZANA PZ VIA PRATO 26

Numero REA: PZ - 209131

Codice fiscale: 02114510767

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-08-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 2826 di raccolta

STATUTO
della Cooperativa

" GRUMEN - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA
DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1 - E' costituita una società cooperativa sociale
denominata

" GRUMEN - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ".

Alla società si applicano le disposizioni del codice civile
e delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni
in materia di società a responsabilità limitata in quanto
compatibili con la disciplina cooperativistica, fermo il
disposto di cui all'art. 2519 c.c.

Si applicano altresì le disposizioni sulle ONLUS e in quanto
compatibili le disposizioni di cui al D.Lgs 117/2017

ARTICOLO 2 - La Cooperativa ha sede legale nel Comune di
LAURENZANA (PZ) all'indirizzo risultante dall'iscrizione
presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai
sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del
codice civile.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento
della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta
all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in
altri Comuni nonché l'istituzione o la soppressione di sedi
secondarie sia in Italia che all'Estero purchè nel
territorio dell'Unione Europea.

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060
ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con
deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 3 - La Cooperativa, ai sensi dell'art. 2511 del
codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art.
2521 comma secondo del codice civile, può svolgere la
propria attività anche con terzi non soci.

Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la
società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che
determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento
dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza
fine speculativo, di perseguire l'interesse generale della
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale
dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività
costituente l'oggetto sociale, finalizzata

A) alla gestione di attività culturali e artistiche, di
attività ricreative e di socializzazione, di servizi
socio-sanitari ed educativi di cui alla lett. a) dell'art. 1
Legge 8 novembre 1991 a. 381;

B) allo svolgimento di attività diverse, agricole,
industriali, commerciali, turistiche o di servizi
finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate di cui all'art. 1 lett. b) della predetta legge.

Miriam Cagnoli

Luca della Sala
97 cento cap



La cooperativa si configura, pertanto, come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

Il suo scopo è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria alla risposta ai bisogni dei cittadini italiani o extracomunitari o apolidi più svantaggiati o di disagio sociale per assisterli e facilitarne il reinserimento nel tessuto sociale.

Dette attività di tipo A) e di tipo B), pur avendo una connessione tra di loro, verranno gestite distintamente dal punto di vista amministrativo, al fine delle agevolazioni fiscali-contributive dei relativi settori in questione.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per curare nel miglior modo gli interessi dei soci della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di Enti con finalità solidaristiche attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma. Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra Società e i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Conseguentemente la tutela dei soci viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali. Riguardo ai rapporti mutualistici con i soci la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento ex art. 2516 c.c.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi non soci.

La cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Perciò stesso l'Assemblea potrà decidere di aderire ad una delle associazioni nazionali che rappresentano il movimento cooperativo, ai suoi organismi periferici, provinciali o regionali, nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della cooperativa all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, alle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali e ricorrendone i presupposti, nell'apposito Albo delle Società Cooperative a Mutualità prevalente.

La cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attività di tipo A) e di tipo B) ex legge 381/91:

1. Svolgimento di azioni rivolte allo sviluppo locale;
2. Attività di musei;
3. Attività di educazione ambientale, agricola, culturale, storica e sociale stimolando le comunità locali alla cittadinanza attiva;
4. Animazione educativa territoriale: gestione ed animazione di spazi pubblici e privati destinati ad attività culturali, ricreative, educative e di aggregazione per il tempo libero;
5. Attività di integrazione culturale e sociale, rivolte in modo particolare, ma non esclusivo, alle persone immigrate (comunitarie ed extracomunitarie), assistenza e tutela degli stranieri e degli apolidi, con particolare attenzione alle donne straniere;
6. Attività di formazione, di ricerca, di rilevazione ed elaborazione dati;
7. Progettazione, gestione ed erogazione di servizi socio-ricreativi ed educativi tra i quali centri giovani, informa-giovani, ludoteche, musei e biblioteche, centri estivi per ragazzi, anziani, portatori di handicap, immigrati; gestione di case per ferie;
8. Attività che perseguono fini culturali o ricreativi e, in particolare la gestione, di musei di qualsiasi genere, musei d'arte, di gioielli, di mobili, di costumi, delle ceramiche,

Marian Cofanel

Luca della Sala

Gf Carlo Cofanel



di argenteria, musei di storia naturale, musei della scienza e della tecnica, musei storici inclusi i musei militari, altri musei specializzati, musei all'aperto;

9. Attività di promozione della cultura della solidarietà della giustizia, della pace, della non violenza; sensibilizzazione e azione sulle tematiche della legalità, ivi compresa la gestione per fini sociali di beni confiscati alla malavita;

10. Attività di accompagnamento, sostegno e crescita motivazionale dei minori a rischio drop-out, inseriti nei circuiti dello sfruttamento, del lavoro sommerso, favorendo, in collaborazione con famiglie, scuola, comunità ecclesiale, associazionismo, e altre agenzie educative, l'inserimento degli stessi;

11. Progettazione e gestione di servizio riabilitativo occupazionale diurno rivolto a detenuti, ex detenuti, soggetti con patologia psichiatrica, disabili fisici e intellettivi, alcool dipendenti, tossicodipendenti e persone che vivono in situazione di devianza ed emarginazione sociale;

12. Progettazione e gestione del servizio riabilitativo occupazionale, formativo e di socializzazione rivolto a detenuti all'interno degli istituti di pena;

13. Gestione di attività occupazionali diverse finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo;

14. Progettazione, realizzazione, pubblicizzazione e commercializzazione di prodotti, servizi e iniziative varie in un'ottica di valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e ambientale;

15. Progettazione e gestione di servizi di formazione, informazione, sensibilizzazione, promozione ed educazione sui temi della dipendenza, della detenzione, del disagio, dell'inclusione sociale e lavorativa, della tutela e valorizzazione del patrimonio, culturale, ambientale;

16. Promozione e istituzione di centri di ricerca e di studio, inerenti o complementari agli obiettivi della cooperativa; realizzazione, traduzione, diffusione e vendita di pubblicazioni, riviste e libri attinenti agli ambiti di intervento della cooperativa; organizzazione di mostre, manifestazioni culturali, seminari e convegni;

17. Progettazione, gestione ed erogazione di attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione, di orientamento professionale, scolastico e lavorativo, avvalendosi di consulenze interne ed esterne alla cooperativa.

18. Promozione e organizzazione nell'ambito socio-sanitario e scolastico di interventi pedagogici con connotazione formativa, informativa, preventiva, di riabilitazione, riqualificazione, ed aggiornamento sensibili alla promozione dell'individuo e degli operatori, nella valorizzazione delle potenzialità di crescita.

19. Servizi di consulenza anche alla pubblica amministrazione nell'ambito dei fondi strutturali e dei programmi comunitari in particolare.

20. La cooperativa potrà partecipare a gare di appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a.t.i. o associazioni temporanee di scopo, per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere e utilizzare le provviste disposte dall'UE, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La società potrà promuovere e aderire a consorzi di cooperative di produzione e lavoro e a quelli indicati nell'art. 2602 e ss. cc., ed a quelle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci; la cooperativa potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, università, scuole di ogni ordine e grado anche internazionali al fine di promuovere corsi di formazione, aggiornamento, stage e master sia di primo sia di secondo livello riferiti a tutti gli ambiti descritti nell'oggetto sociale, e specificatamente in ambito in ambito socio-sanitario agricolo e ambientale.

21. La società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi o imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonchè rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, il tutto purchè non nei confronti del pubblico e purchè tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa potrà collaborare allo sviluppo e rafforzamento del movimento cooperativo. Tale scopo potrà essere conseguito anche attraverso l'acquisizione, totale o parziale della proprietà, possesso e detenzione di aziende, società, fabbricati, per i quali i soci cooperatori prestano

Miriam Cofelli

*Luca della Sala
grazie Carlo Cofelli*



la propria attività di lavoro.

La cooperativa potrà, inoltre, chiedere in concessione o comunque acquisire e amministrare, da enti locali, pubblici, privati e similari: terreni, infrastrutture, strutture e spazi occorrenti per la realizzazione degli scopi sociali e di tutte le operazioni e le iniziative che possono tornare utili al raggiungimento di tali scopi e/o comunque attinenti direttamente o indirettamente ai medesimi come fattorie sociali, fattorie didattiche e similari.

Potrà ancora: stipulare convenzioni e contratti con enti e istituzioni per la prestazione di servizi connessi allo scopo sociale; promuovere o partecipare a enti, società, consorzi, preferibilmente se promossi dal movimento cooperativo, aventi scopo di coordinamento e la facilitazione per l'accesso al credito di ogni tipo, prestando le necessarie garanzie e fidejussioni.

Ad integrazione dei suoi primari scopi la cooperativa potrà altresì provvedere a stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, costituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta del risparmio tra i soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi della legge n. 127 del 17 febbraio 1971 e successive modificazioni ed integrazioni. E' pertanto vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO II - SOCI

CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 4 - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.

Possono essere soci cooperatori:

- tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitano arti o mestieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e che per la loro effettiva capacità di lavoro e specializzazione professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con la cooperativa;
- i soci volontari che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.
- ai sensi dell'art. 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381 anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività

delle cooperative sociali;

- le persone fisiche bisognose di intervento sociale rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale in qualità di soci utenti della cooperativa;

- le persone svantaggiate, quali definite ai sensi dell'art. 4 della legge 381/1991 che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza

E' fatto divieto ai soci di essere iscritti a cooperative concorrenti che perseguono identici scopi sociali.

E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabili dalla legge.

Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

ARTICOLO 5 - Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando:

a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o altri Registri;

b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società nonché alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni;

c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;

~~d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice civile, di versare il sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita annualmente dall'assemblea;~~

e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola

Arzian Cognelli

Luca della Sala
apf cinto ceflu



all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci o altro libro all'uopo istituito.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui importo non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;
- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI

ARTICOLO 6 - La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o legatari del socio defunto non hanno i requisiti.

ARTICOLO 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può fare

opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso non può essere parziale.

ARTICOLO 8 - L'esclusione e' deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato;
- che svolga in proprio imprese identiche o affini con quelle della società;
- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;
- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

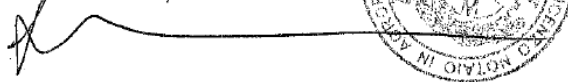
A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.

ARTICOLO 9 - In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti e' effettuato con delibera dell'organo amministrativo. In caso di accertamento negativo, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 10 (dieci).

In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia

Miriam Cofarelli

*Luca, della Sole
Gruppo Carlo Cofelli*



divisibile e la società consenta la divisione.

ARTICOLO 10 - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate comprensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies terzo comma del codice civile.

La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi dell'art 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in più rate in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria.

ARTICOLO 11 - Il socio che cessa di far parte della Cooperativa e' responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.

ARTICOLO 12 - Le quote sono sempre nominative.

Le quote sociali non possono essere cedute e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non e' autorizzata dall'organo amministrativo.

Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve ~~iscrivere nel Libro Soci a lato libro appositamente~~ istituito, l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

TITOLO III - PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE

CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 13 - Il patrimonio della Società e' costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed e' formato da un numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del codice civile;
- b) dalla riserva legale;

- c) dall'eventuale sovrapprezzo quote;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI

CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 14 - Sono organi della società:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo amministrativo;
- l'Organo di controllo.

CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 15 - Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con metodo assembleare.

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

CONVOCAZIONE. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e da spediti o consegnarsi a mezzo raccomandata a mani, ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci o altro libro istituito, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. La spedizione dell'avviso di convocazione può essere effettuata anche mediante fax o e-mail inviata ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

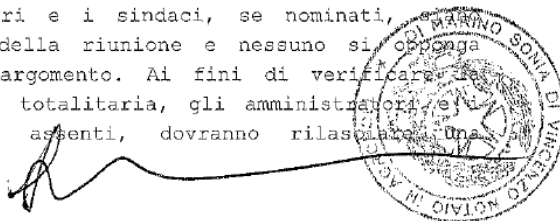
Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una

Miriam Cofonelli

Luca della Sala
Grafica Comto Cofli



dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; e' fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO. Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea solo da un altro socio. In ogni caso ciascun socio non può rappresentarne più di due.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

COMPETENZE. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongono alla loro approvazione.

All'Assemblea ordinaria è inderogabilmente attribuito il potere di:

- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo;
- deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
- procedere alla nomina e revoca degli organi sociali e del revisore;
- deliberare l'eventuale compenso da corrisponderci agli Amministratori per la loro attività collegiale e determinare il compenso annuale dei sindaci e del revisore;
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;
- deliberare sull'eventuale erogazione di ristori;
- deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il

programma di mobilità;

- deliberare sulle domande di ammissione non accolte dall'Organo Amministrativo.

L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo statuto alla competenza dall'Assemblea.

All'Assemblea straordinaria è attribuito il potere di:

- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche (art. 2514 C.C.), sul trasferimento della sede legale in altro Comune, sull'istituzione o soppressione di sedi secondarie, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della società;

- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto.

VERBALIZZAZIONE. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 16 - La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci.

Herwan Cofarelli

Luca delle Sale
Amf Carlo Cofli



cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, secondo quanto stabilito all'atto della nomina e decadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art.2386 C.C.

ARTICOLO 17 Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente anche estraneo al consiglio stesso. Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima o consegnata a mano e controfirmata dal destinatario, a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale se esistente o, in caso di assenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima. Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci elettivi. Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle

stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili. Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione purchè:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve

essere dato atto ai relativi verbali. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

ARTICOLO 18 - Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa. Il consiglio di amministrazione può nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art.2381 c.c. può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte, singolarmente, ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega o dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci alle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con soci. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale se esistente, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

ARTICOLO 19 La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati secondo quanto stabilito e nei limiti della delega.

ARTICOLO 20 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso eventualmente spettante agli amministratori, salva la possibilità della nomina a titolo gratuito. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato e che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

CAPO IV - ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 21 - La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

La nomina del Collegio Sindacale e' facoltativa e non

Prima cofarelli

*Luca della Sala
grf Carlo affli*



ricorrano le condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2477 del codice civile.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409-ter del Codice Civile.

ARTICOLO 22 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della società a responsabilità limitata.

CAPO V - REVISORE

ARTICOLO 23 - In alternativa al Collegio Sindacale, nei casi in cui non sia obbligatorio nominare tale organo, può essere nominato con le stesse modalità di nomina e con gli stessi poteri un Revisore iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del Collegio sindacale.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter C.C.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 sexies C.C.

TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI

CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 24 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e, in modo separato, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche ai sensi